PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2205 di mercoledì 08 luglio 2009

I quesiti sul decreto 81/08: due cantieri edili nello stesso fabbricato

Nel caso di diversi cantieri edili nello stesso fabbricato, quando i proprietari/affittuari sono diversi, che tipo di piano operativo per la sicurezza deve essere fatto e da chi? A cura di G. Porreca.

google_ad_client

Nel caso di diversi cantieri edili nello stesso condominio, quando i proprietari/affittuari sono diversi, che tipo di piano operativo per la sicurezza deve essere fatto e da chi? A cura di G. Porreca (www.porreca.it).

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Quesito
Il proprietario di un fabbricato di cinque piani ha affittato due piani ad un inquilino per destinazione uffici e gli altri tre ad un altro inquilino. Le parti comuni e cioè le scale rimangono in gestione del proprietario così come pure il piano terra adibito a magazzino. I due inquilini devono eseguire dei lavori di ristrutturazione. Che tipo di piano di sicurezza deve fare il proprietario oppure i piani di sicurezza sono di competenza ciascuno dei singoli inquilini? E in questo caso chi fa i POS?

Risposta
Se come sembra di aver compreso i lavori di ristrutturazione sono fatti dai singoli inquilini ed interessano esclusivamente le parti del fabbricato a loro affidati in fitto gli inquilini stessi sarebbero i committenti delle loro singole opere essendo il committente definito nel Titolo IV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, colui per il quale viene realizzata l'opera per cui viene installato il cantiere edile.
Quindi in sostanza ci troviamo in presenza di due cantieri edili installati nello stesso fabbricato e di due committenti a carico dei quali scattano singolarmente gli obblighi di cui al Titolo IV del citato D. Lgs. n. 81/2008 (eventuale nomina del coordinatore, eventuale redazione del PSC, eventuale notifica preliminare, verifica tecnico professionale delle imprese, ecc). E' chiaro, inoltre, che se fosse il proprietario degli appartamenti a commissionare i lavori di ristrutturazione dei suoi appartamenti sarà questi ad assumere la figura di committente ex Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e tutti gli obblighi fissati dal citato decreto legislativo saranno a suo esclusivo carico.
Il POS, piano operativo di sicurezza, invece è, ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, a carico dei datori di lavoro delle singole imprese esecutrici che operano nei singoli cantieri.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.